SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 5

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati

All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.";

b) il comma 17 e' sostituito dal seguente: " 17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973.";

c) il comma 23 e' sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.". Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce" e, nel terzo periodo, le parole: "15 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "entro il mese di febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di marzo";

c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

d) all'articolo 2, comma 7, le parole: "ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,";

e) all'articolo 3, comma 3, le parole: "Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia";

f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, e' trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalita' per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.";

g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

h) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua e' trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che e' versata nei termini e con le modalita' previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1

per cento.";

i) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: " 9. L'importo della seconda rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce.";

j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "nei termini e con le modalita' previste nell'articolo 3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese di giugno e con le modalita' previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti";

k) all'articolo 14, comma 1, le parole: "15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce";

l) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

m) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonche' la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2.";

n) all'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo piu' elevato.";

o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: "che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui" sono sostituite dalla seguente: "indicato" e, nel secondo periodo, le parole: "31 marzo" e: "30 aprile" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5 maggio" e: "15 maggio";

p) all'articolo 15, comma 3, le parole: "Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia";

q) all'articolo 15, comma 5, le parole: "20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di luglio";

r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: "commi da 1 a 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 5 e 6";

s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";

t) all'articolo 16, comma 3, la parola: "giugno" e' sostituita dalla seguente: "luglio"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.";

u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopo di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonche' per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.

Versione in vigore dal 2 aprile 1994, non più in vigore dal 1 giugno 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semplificazione-di-talune-disposizioni-in-materia-tributaria-1994/art-5-assistenza-fiscale-ai-lavoratori-dipendenti-ed-ai-pensionati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it